COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Data 14-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ESTENSIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione di **Prima** convocazione.
All'appello risultano:

Sconfietti Michele	**Presidente**	**Presente**
Bergamaschi Elisa Olga	**Sindaco**	**Presente**
Arbini Barbara Maria	**Vice Sindaco**	**Presente**
Cherubini Marco	**Consigliere**	**Presente**
Giorgi Eleonora	**Consigliere**	**Presente**
Vinci Vincenzo	**Consigliere**	**Presente**
Orlandi Luigi Alberto	**Consigliere**	**Presente**
Re Jakelin	**Consigliere**	**Presente**
Marchesoni Simone	**Consigliere**	**Presente**
Rocca Chiara	**Consigliere**	**Presente**
Valenti Clara	**Consigliere**	**Presente**
Rudolph Alessio	**Consigliere**	**Presente**
Giani Faustino	**Consigliere**	**Presente**

Totale Presenti 13, Assenti 0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Schiapacassa Antonia.
Il Sig. Sconfietti Michele, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, invita gli intervenuti a discutere in seduta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 97 in ordine al ruolo e funzioni del Segretario Comunale e l'art. 98, comma 3 il quale stabilisce che: "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

Richiamato l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Rilevato che attualmente è in essere una convenzione tra i comuni di Cassolnovo, Gropello Cairoli e Albonese per il servizio in forma associata della segreteria comunale con scadenza al 31 dicembre 2024 (delibera di Consiglio Comunale n. 61/2021);

Considerato che il Comune di Mortara ha espresso la propria volontà di aderire alla citata convenzione e vista la nota del comune di Cassolnovo che, acquisite le risposte degli Enti interessati, (prot. 848/2024) ha proposto di estendere la detta convenzione al comune di Mortara per una percentuale del 30% con decorrenza dal mese di aprile, nonché la relativa risposta di accettazione del comune di Mortara (prot. 1006/2024);

Dato atto altresì che a norma del Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: *"Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale"*, pubblicato nella GU Serie Generale n. 297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato *"Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria"* e ss.mm.ii, il capo convenzione viene individuato nell'Ente avente la più elevata classificazione tra gli Enti in convenzione e quindi nel Comune di Mortara;

Ritenuto pertanto di approvare l'estensione al comune di Mortara della convenzione per il servizio associato di segreteria comunale attualmente in essere tra i Comuni di Cassolnovo, Gropello Cairoli e Albonese;

Visto lo schema di convenzione composto da 10 articoli, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (All. A), che fissa i criteri di ripartizione delle spese (30% ciascuno per i comuni di Mortara, Cassolnovo e Gropello Cairoli e 10% per il comune di Albonese), lo svolgimento delle funzioni in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e stabilisce che capo convenzione sia il Comune di Mortara per quanto sopra riportato;

Ritenuto di dover approvare il testo della citata convenzione, dando atto che questa dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Milano - Sezione Regionale Lombardia dell'ex Ages per gli adempimenti di competenza;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto l'allegato parere del Revisore (All. B);

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi alla Persona;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Visto l'intervento del Presidente che espone brevemente la proposta di deliberazione;

Visto l'intervento del Consigliere Rudolph che chiede chiarimenti su chi abbia effettuato la scelta di estendere la convenzione;

Vista la replica del Segretario comunale che specifica che il Comune di Mortara ha chiesto di entrare nella convenzione attualmente in essere;

Il Presidente pone in votazione la proposta con il seguente esito:

- Presenti n. 13
- Astenuti n. 3 (Sigg. Giani, Rocca Valenti)
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'estensione al comune di Mortara della convenzione tra i comuni di Cassolnovo, Gropello Cairoli e Albonese per il servizio in forma associata della Segreteria comunale, con costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale di classe II;

2. di approvare il testo di convenzione composto da 10 articoli e allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (All. A), con Ente capofila il Comune di Mortara, con decorrenza dal mese di aprile e con durata sino al 31/12/2024;

3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la citata convenzione;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione e della relativa convenzione sottoscritta alla Prefettura - UTG ex Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali - sezione regionale Lombardia;

Successivamente, il Consiglio comunale con voti:

- Presenti n. 13
- Astenuti n. 3 (Sigg. Giani, Rocca Valenti)
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** e la correttezza dell'azione amministrativa.
Data: 08-02-2024 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Erika Ricci

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.lgs. 267/2000 e s.m., esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**.
Data: 08-02-2024 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariateresa Palestra

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente	IL Segretario Comunale
F.to Sconfietti Michele	F.to Dott.ssa Schiapacassa Antonia

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **19-02-2024** all'Albo Pretorio, "on-line" e **vi rimarrà per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.**

Gropello Cairoli, 19-02-2024

IL Resp. della Pubblicazione
F.to Stumpo Katia

==========

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 14-02-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Gropello Cairoli, lì 19-02-2024

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gropello Cairoli, 19-02-2024

IL Segretario Comunale
(Dott.ssa Schiapacassa Antonia)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MORTARA, CASSOLNOVO, GROPELLO CAIROLI E ALBONESE PR IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno_____il giorno_____del mese di_____,

tra

il Comune di MORTARA c.f._____, rappresentato dal Sindaco _____

il Comune di CASSOLNOVO c.f._____, rappresentato dal Sindaco _____

il Comune di GROPELLO CAIROLI c.f._____, rappresentato dal Sindaco _____

il Comune di ALBONESE c.f._____, rappresentato dal Sindaco _____

PREMESSO CHE

le Amministrazioni comunali

di MORTARA con delibera di C.C. n._____del_____,

di CASSOLNOVO con delibera di C.C. n._____del_____,

di GROPELLO CAIROLI con delibera di C.C. n._____del_____,

e di ALBONESE, con delibera di C. C. n._____del_____,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

ART.1 OGGETTO E FINE

I Comuni di MORTARA, CASSOLNOVO, GROPELLO CAIROLI e ALBONESE stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di MORTARA assume il ruolo di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale previa intesa con i Sindaci degli altri comuni convenzionati

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune e in proporzione al concorso dei comuni alle relative spese come indicato al successivo art. 6
Il calendario dei giorni nei quali il Segretario presterà la propria attività lavorativa presso i tre comuni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

I compensi spettanti al Segretario Comunale sono determinati dalla legge e dai contratti collettivi.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al Segretario comunale, compresi oneri previdenziali, erariali ed assistenziali ed al recupero, con cadenza semestrale (salva la facoltà di richiedere acconti trimestrali), delle somme a carico degli altri due Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, come determinata e prevista dalla legge e dai contratti collettivi, sarà ripartita tra i Comuni nella seguente proporzione:

Comune MORTARA	30 %
Comune CASSOLNOVO	30 %
Comune GROPELLO CAIROLI	30 %
Comune ALBONESE	10 %

Spetta al Segretario, così come previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 10, comma 3 del DPR 04.12.1997 n. 465 una retribuzione aggiuntiva determinata dal contratto collettivo di lavoro (art. 45 CCNL 16/5/2001) da ripartire tra i comuni convenzionati in base alle percentuali stabilite nella presente convenzione, così come ogni altra retribuzione o spettanza prevista dalla legge e dai contratti collettivi.

In particolare ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del CCNL del 16.5.2001, la retribuzione di risultato è correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, la ripartizione degli oneri riferiti all'indennità di risultato possono sia essere sostenuti dal comune capo convenzione, previa definizione di comune accordo con gli altri comuni degli obiettivi , con richiesta di relativo rimborso agli altri enti in proporzione alle percentuali stabilite nella presente convenzione, sia sostenuti da ciascun ente, in proporzione alle percentuali di spettanza, in modo da garantire, comunque, l'autonomia decisionale (definizione degli obiettivi e valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario presso la singola sede).

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta dovranno essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria. Viene prevista, quale forma di consultazione, la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati - o da loro delegati – che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del sevizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2024 a partire dal mese di aprile 2024.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

• Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;

• Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare da comunicare alle altre amministrazioni interessate; (gli effetti decorreranno non prima del 30° giorno dalla comunicazione alle altre amministrazioni).

Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartirele spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti.
In caso di recesso unilaterale, scioglimento anticipato o in caso di mancato accordo tra gli enti il Segretario comunale risulterà titolare del Comune Capo convenzione, fatto salvo diverso accordo.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è classificata in classe II ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. sarà inviata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di MORTARA

Comune di CASSOLNOVO

Comune di GROPELLO CAIROLI

Comune di ALBONESE

Firmato digitalmente da:

GIANCARLO GIUDICIANNI

REVISORE UNICO

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Verbale n. 2 del 08/02/2024

Oggetto: PARERE SULL'APPROVAZIONE ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Il Sottoscritto Dott. Giancarlo Giudicianni, Revisore del Conto,

Vista la richiesta di parere previsto dalla lettera b) dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito nella L. 213 del 07/12/2012;

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ESTENSIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE";

Esaminato lo schema di convenzione allegato alla proposta di deliberazione consiliare;

Preso atto che la convenzione in essere scadrà in data 31/12/2024;

Stante la normativa circa l'espressione da parte dell'Organo di Revisione di un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio, dei programmi e dei progetti;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi alla Persona;

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Verificato che

- l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;

- l'Ente rispetta i limiti normativi in materia di spesa del personale;

- l'Ente rispetta i vincoli di finanza pubblica per l'anno in corso;

Ritenuto

lo schema di adesione alla convenzione adeguato alle esigenze del Comune

Esprime

per quanto di competenza, il proprio giudizio – parere favorevole all'approvazione dell'adesione del Comune di Gropello Cairoli alla convenzione di segreteria.

IL REVISORE DEL CONTO

Dott. Giancarlo Giudicianni